



**Agenzia Regionale
per la Protezione dell'Ambiente
della Lombardia
Dipartimento di Varese**
Via Campigli, 5 - 21100 Varese
Tel. 0332-927.739 - 740 - 745 - 751
Fax 0332-312079 - 313161

Direzione di Dipartimento

Prot. n. 160127 UM/dm
Class. 3.2.1

ANTICIPATA VIA MAIL



Varese, 22 Novembre 2007

**Agli Sportelli Unici per le Attività
Produttive
dei Comuni della Provincia di Varese**

**Agli Sportelli Unici Associati della
Provincia di Varese**

All'ASL della Provincia di Varese

LORO SEDI

OGGETTO: Applicazione Legge Regionale n. 1/07 e 8/07 concernente la semplificazione amministrativa per inizio di attività produttiva.

Come noto, con l'approvazione e la pubblicazione della legge regionale n. 8 del 2 aprile 2007 recante "Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie, collegato" a partire dal giorno 7 aprile 2007 è stato abolito il nulla osta all'esercizio di attività produttive e depositi di cui al paragrafo 3.1.9 del Regolamento locale di igiene tipo del 1989.

Questo nuovo processo di semplificazione amministrativa, vede coinvolte tutte le articolazioni organizzative del "Sistema Regione" e richiede necessariamente un progressivo adeguamento e miglioramento delle modalità operative attualmente in uso.

La nuova normativa, anche in coerenza con la legge regionale 1/07, prevede all'art. 3 la sostituzione del suddetto nulla osta con una dichiarazione di inizio attività produttiva, da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive di cui al D.Lgs 112/98 e ai sensi dei successivi regolamenti attuativi, o comunque alla struttura individuata allo scopo dal Comune; quest'ultimo una volta verificata la completezza e la regolarità formale provvederà ad inoltrare copia al dipartimento provinciale ARPA.

Per completezza di informazione si rammenta che al Dipartimento ARPA non dovrà essere inviata:

- A **La dichiarazione resa in luogo del certificato di agibilità in quanto costituisce autocertificazione da esibire in sede di verifica.**
- B **La notifica prevista dall'art. 5, 2° comma della legge regionale 8/2007 (il punto 4 della D.G.R. 4502/2007 prevede che la notifica sia inviata dallo Sportello unico solo alla ASL.**

C La notifica delle attività produttive elencate nell'allegato 3C della delibera di giunta regionale del 14 maggio 1999, già escluse dalla presentazione del Nulla Osta all'esercizio e che vengono di seguito riportate:

1. Esercizi commerciali di sola vendita di prodotti alimentari e non;
2. Pubblici esercizi di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande;
3. Laboratori di produzione e confezionamento di sostanze alimentari fino a n. 3 addetti, ivi compresi quelli annessi ad esercizi di vendita diretta al dettaglio;
4. Piccoli laboratori artigianali fino ad un n.° di 3 addetti adibiti a prestazioni che:
 - Non producano, con impianti o macchine, emissioni in atmosfera ai sensi del D.P.R. 203/88;
 - Non abbiano scarichi idrici di tipo produttivo;
 - Non producano rifiuti speciali pericolosi, ai sensi del D.Lgs 22/97;
 - Non abbiano un significativo impatto rumoroso con l'ambiente. A titolo esemplificativo, elettricista, riparatore TV, calzolaio, sarto ed assimilabili.
5. Barbieri, parrucchieri ed affini, estetisti ed altre attività affini,
6. Depositi e magazzini annessi ad esercizi di vendita al dettaglio, depositi di attrezzi agricoli ed assimilabili;
7. Strutture ricettive e ricreative;
8. Uffici pubblici e studi professionali;
9. Scuole senza laboratori annessi, ospedali ed istituzioni sanitarie e socio-assistenziali.

Si ricorda, inoltre, che sono escluse dall'applicazione dell'art. 6 della Legge Regionale 1/2007 le procedure edilizie di cui agli articoli 38 e 42 della Legge Regionale 12/2005 e in ogni caso quelle afferenti la grande distribuzione organizzata, di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo 114/1999 e relativi provvedimenti attuativi, le cave, gli impianti di stoccaggio rifiuti e le imprese a rischio di incidente rilevante.

Il dipartimento, all'atto del ricevimento della dichiarazione di inizio attività produttiva effettua un esame documentale della medesima, al fine di verificarne la completezza, la correttezza e la conformità. Gli esiti di questa attività saranno comunque formalmente comunicati alla struttura comunale e per conoscenza all'azienda stessa.

Tali informazioni verranno altresì utilizzate per la predisposizione dei piani di controllo così come previsto dalla delibera di Giunta Regionale n. VIII/004799 del 30 maggio 2007.

In attuazione di quanto disposto da parte della Direzione Generale di ARPA Lombardia, poiché le dichiarazioni di inizio attività rappresentano lo strumento in base al quale l'attività economica può essere avviata, si comunica che la conseguente gestione da parte di questa Agenzia della documentazione pervenuta rientra tra le prestazioni erogate nell'interesse di terzi e pertanto a carico economico della ditta richiedente.

Tale remunerazione dovrà avvenire secondo la seguente suddivisione per classi di aziende:

fino a 15 dipendenti: € 85,00, IVA compresa;

oltre 15 dipendenti: € 171,00, IVA compresa;

Per quanto attiene le modalità di pagamento, dovrà essere effettuato con:

Bollettino di conto corrente postale n. 152 64 468

Intestato a: Agenzia Regionale Protezione Ambiente Viale Restelli, 3/1 - 20124 Milano

Causale: DIAP ex art. 3 Legge Regionale 08/2007, esplicitando la ragione sociale della ditta richiedente.

Al momento della presentazione della DIAP, le strutture Comunali appositamente individuate verificheranno la presenza nella documentazione dell'attestazione di avvenuto versamento.

Per facilitarne l'applicazione si rammenta la necessità di utilizzare solo la modulistica appositamente predisposta che è possibile reperire direttamente anche sul sito www.regione.lombardia.it

Ringraziando per la consueta fattiva collaborazione, è gradita l'occasione per inviare cordiali saluti.

f.to Il Direttore del Dipartimento
Dott. Ugo Fusco

